

N. 03665/2013 REG.PROV.CAU.

N. 05600/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5600 del 2013, proposto da:

**PARROCO P.T. DELLA PARROCCHIA DI SAONARA DON SILVANO MONETTI e ORDINARIO  
DIOCESANO P.T. DELLA DIOCESI DI PADOVA S.E. MONS. ANTONIO MATTIAZZO**, entrambi  
rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Minnei, Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso Stefano  
Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

contro

**REGIONE VENETO**, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli  
avv. Andrea Manzi, Francesco Zanlucchi, Luisa Londei e Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Andrea  
Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;

nei confronti di

**COMUNE DI SAONARA**, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello M.  
Fracanzani, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, n. 61;

**FONDAZIONE IPAB MOSCON GAZZA LUIGI FIDENZIO FU GIUSEPPE**, in persona del legale  
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Maso, Gino Gregoris e Ettore Mario  
Verino, con domicilio eletto presso Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13;

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'IPAB MOSCON GAZZA FIDENZIO FU GIUSEPPE**,  
non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO - VENEZIA ;SEZIONE III n. 00292/2013, resa tra le parti,  
concernente mancata costituzione del consiglio di amministrazione e nomina commissario straordinario  
regionale

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, del Comune di Saonara e della Fondazione Ipab Moscon Gazza Luigi Fidenzio fu Giuseppe;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati S. Gattamelata, E. Minei, A. Manzi, M. Fracanzani, G. Maso e E.M. Verino;

Ritenuto che i motivi di appello, all'esame proprio della fase cautelare, non sembrano manifestamente sformiti di fumus con particolare riguardo alla dedotta inesistenza dei presupposti per disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione ed alla violazione dei principi generale in tema di autonomia negoziale, dovendo essere anche puntualmente esaminata la delicata questione dell'esatta interpretazione della clausola testamentaria e delle sue eventuali implicazioni sulla giurisdizione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5600/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e sospende l'atto impugnato.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)